

Risposta n. 523

OGGETTO: Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, cittadino italiano, dichiara di essersi trasferito in Polonia nel settembre 2014 per lavorare presso una società locale e di essersi iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) nell'ottobre 2017.

L'*Istante* prevede di rientrare in Italia nel settembre 2019 stipulando un contratto di lavoro dipendente (livello *Quadro*) con una società italiana.

Tanto premesso, l'*Istante* chiede chiarimenti in ordine alla possibilità e alle modalità di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene di essere in possesso dei requisiti richiesti per fruire del regime speciale per lavoratori impatriati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5, del d.l. n. 34 del 2019.

Pertanto, acquisendo la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020, il reddito conseguito nel territorio dello Stato potrà concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento, dall'anno di imposta 2020 e per i quattro periodi di imposta successivi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il *"regime speciale per lavoratori impatriati"*. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, *"a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"* e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020.

L'agevolazione in esame è fruibile dal contribuente per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. articolo 16, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015).

Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente il rientro.

Detti soggetti possono accedere all'agevolazione a condizione che trasferiscano le residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall'agevolazione (cfr. articolo 3, decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 26 maggio 2016).

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative e non concorrenti; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

In relazione alle modalità di fruizione del beneficio si rammenta che, come chiarito con la circolare 17/E del 2017 (Parte II, par. 4.2.1), il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Con riferimento al caso di specie, laddove l'*Istante* si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio 2019 e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina *de qua*, lo stesso potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 - come modificato dall'articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - a decorrere dall'anno di imposta 2020.

Di conseguenza, i redditi percepiti dall'*Istante* in Italia, nell'anno di imposta 2019, non potranno godere dell'agevolazione in esame in quanto soggetto non residente. Diversamente, i redditi prodotti prevalentemente in Italia dal periodo d'imposta 2020, in presenza delle condizioni sopra delineate, potranno fruire del regime agevolato in questione.

Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)